

COMUNE DI ORNAVASSO (VB)



POLIZIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1 **Generalità**

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale per la parte di competenza comunale.

Art. 2 **Armi in dotazione**

1. Gli appartenenti al Servizio, a termini del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia municipale del 4 marzo 1987, n.145, sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
2. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia municipale verrà scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e specificata nel provvedimento di assegnazione.

Art. 3 **Assegnazione dell'arma e modalità di porto**

1. L'arma di cui all'art. 2 è assegnata solo al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.5 della legge n.65 del 1986 ed è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza.
2. L'arma è assegnata quale dotazione individuale ed in via continuativa con decreto del Sindaco, soggetto a revisione annuale e comunicato al Prefetto. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.
3. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi porta l'arma in modo non visibile. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
5. Il Responsabile può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela. La revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma può essere disposta solo con atto motivato del Sindaco.

Art. 4 **Casi di porto dell'arma**

1. I servizi da effettuarsi nel territorio comunale portando l'arma comune da sparo sono i seguenti:
 - a) servizi effettuati sul territorio comunale ai fini della vigilanza in materia di polizia locale, polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con l'esclusione dei servizi specificatamente preordinati all'attività informativa (informazioni anagrafiche, socio-economiche, ecc.), all'attività di notificazione atti, all'attività di educazione stradale nelle scuole, all'attività di rappresentanza interna ed esterna all'Ente;
 - b) servizi di vigilanza e protezione della sede del Servizio e delle altre sedi di proprietà comunale;
 - c) servizi notturni e di pronto intervento.
2. E' fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio del Comune di Ornavasso, nei seguenti casi:

- a) servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previa accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Responsabile;
 - b) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art.3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Responsabile;
 - c) servizi di cui al comma 1 prestati nei Comuni ove il Servizio è gestito in forma associata;
 - d) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
3. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata quando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Sindaco.

Art. 5

Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D. M. 4 Marzo 1987, n. 145, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla Sede del poligono e viceversa.
2. Il Sindaco o un suo delegato comunica al Prefetto, almeno 7 giorni prima delle date fissate per l'addestramento, i giorni in cui avranno luogo le esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo che vi prendono parte.

Art. 6

Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia municipale, cui è assegnata l'arma, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando;
2. L'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri.

Art.7

Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Servizio Polizia Municipale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a) manette;
 - b) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
 - c) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

Art. 8

Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Servizio possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono lo spray irritante e il bastone estensibile. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Responsabile per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.
3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

Art. 9

Formazione ed addestramento all'uso

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'art. 8 può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.
2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
3. Il Responsabile dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

Art. 10

Caratteristiche degli strumenti di autotutela

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.

Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.

La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

2. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, di colore bianco, composto da elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario.

Il dispositivo, in quanto strumento di autodifesa, non può essere aperto, nel corso dello svolgimento dei servizi, se non in condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive.

Art. 11

Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.